

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE  
**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m e i.;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 09/09/2015 assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 09/09/2015 al n. 134208 con la quale il Sig. Stamilla Giuseppe, nato a Ragusa il 22/04/1956, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, dichiara che alla data del 22/11/2017 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 159051 del 20/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S. tra gli altri, che il Sig. Stamilla Giuseppe, ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato D.L. n. 201/2011 in data 22/11/2017;
- VISTA la nota prot. n. 46171 del 02/10/2017, del Dipartimento BB. CC. e I.S. dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 117815 del 24/10/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/12/2017;
- VISTO il D.A. n. 2099 del 30/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 24/10/1987 reg. n. 28, fgl. n. 138, con il quale il predetto dipendente è stato nominato, a decorrere dal 01/06/1985, nella qualifica di "Operaio", assumendo effettivo servizio in data 01/06/1985;
- VISTO il Decreto n. 37 del 18/01/1991, registrato alla Corte dei Conti il 24/05/1991 reg. n. 6, fgl. n. 331, con il quale al Sig. Stamilla Giuseppe, sono stati riconosciuti utili ai fini di quiescenza, anni 05 mesi 09 e giorni 25, di servizio pre ruolo;

VISTO il D.D.S. n. 158 del 12/01/2007, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 62 il 13/02/2007, con il quale il Sig. Stamilla Giuseppe, ai sensi e per gli effetti del D.P. Reg. 10/2001, è collocato nella categoria "C 2" con decorrenza 01/12/2001;  
VISTO lo stato matricolare civile;  
VISTO lo stato matricolare militare;  
ACCERTATO che alla data del 30/11/2017 il Sig. Stamilla Giuseppe, vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 61 mesi 07 e giorni 08 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/06/1985 al 30/11/2017	32	6	0
Decreto n. 37 del 18/01/1991	5	9	25
Servizio militare	0	11	28
TOTALE	39	3	23

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/12/2017, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Stamilla Giuseppe, nato a Ragusa il 22/04/1956, categoria "C", e contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della Legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della Legge Regionale del 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s.m. e i.

Palermo, li 108 NOV. 2017

Il Funzionario Direttivo  
Grazia Di Bella

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3  
Dott. Giovanni Angileri

IL DIRIGENTE GENERALE  
L. Giammanco